



# Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nelle aree sisma

*La Commissione Europea ha autorizzato il Credito d'imposta per gli investimenti 2021*

L'agevolazione è stata re-introdotta in sede di conversione del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152 (Decreto Legge c.d. "Recovery1"). L'articolo 43-ter del citato decreto stabilisce che, **a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino 31 dicembre 2021, il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, disciplinato dall'articolo 18-quater del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 COM (2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.**

Sono interessati tutti i 140 comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria inclusi nelle liste dei comuni colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017.

Fabriano e Cerreto d'Esì per la Provincia di Ancona.

## SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le società e enti titolari di reddito d'impresa ubicate nei **Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dal sisma ad agosto ed ottobre 2016** (art. 18-quater del decreto legge n. 8 del 2017)

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà.

## ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Investimenti effettuati in **macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica**, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

**Non sono ammessi gli investimenti meramente sostitutivi.**

**Gli investimenti agevolabili sono quelli avviati dal 1° gennaio 2021 e realizzati entro il 31 Dicembre 2021.**

## AGEVOLAZIONE

Il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, la cui misura è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali:

- **45% Piccole Imprese**
- **35% Medie Imprese**
- **25% Grandi Imprese**

**Si evidenzia che l'agevolazione NON è in regime de minimis**

Tetto massimo per ciascun progetto d'investimento:

- 3 milioni per le piccole imprese
- 10 milioni per le medie imprese
- 15 milioni per le grandi imprese

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti.





## MODALITÀ DI ACCESSO

La comunicazione la fruizione del credito d'imposta deve essere presentata su apposito modello all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica.

In seguito alla presentazione dell'istanza il beneficiario riceverà:

1. una prima ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione della domanda
2. l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta

Nei casi di richieste di agevolazione superiori a 150.000 euro, risulta obbligatorio compilare il QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA dell'istanza<sup>2</sup>. In tali casi l'autorizzazione alla fruizione verrà inviata solo successivamente all'effettuazione dei relativi controlli.

## MODALITÀ DI UTILIZZO

Il beneficiario può utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

1. La compensazione del credito può essere esercitata *solo a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta* da parte dell'Agenzia delle Entrate.
2. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l'importo risultante dalla suddetta autorizzazione, pena lo scarto del modello F24.

Si evidenzia che i beneficiari *potranno utilizzare esclusivamente il credito d'imposta maturato, ossia il credito d'imposta relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.*

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione 83/E del 27/09/2019, ha istituito il codice tributo "6905" denominato "Credito d'imposta investimenti sisma centro Italia - articolo 18-quater, comma 1, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8" per l'utilizzo in compensazione del Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici.

In sede di compilazione del modello F24, il codice 6905 deve essere indicato nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compen-

sati" ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".

**Non è escluso che l'Agenzia delle Entrate possa istituire un nuovo codice tributo per effettuare le compensazioni relative al 2021, sarà nostra cura aggiornarvi dell'eventuale nuovo codice.**

Si ricorda che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e che, pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per approfondimenti sui concetti previsti dall'art. 109 del Tuir si rinvia agli interpelli 723/2021, 895/2021 e 107/20223

## TASSAZIONE E INDICAZIONI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Il credito d'imposta beni strumentali Area Cratere è rilevante ai fini fiscali e pertanto è tassato ai fini Irpef, Ires e Irap.

Il credito deve essere indicato **nel quadro RU e nel Quadro RS "Aiuti di Stato"** del modello Unico relativo all'anno in cui i costi sono stati sostenuti e la relativa fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate.

## CUMULABILITÀ

L'Autorizzazione della Commissione Europea del 6 aprile 2018 prevede l'**INCUMULABILITÀ** del credito d'imposta per investimenti nel cratere con ogni altro aiuto locale, regionale, nazionale o europeo aventi ad oggetto i medesimi costi. Lo stesso vale per i cumuli con aiuti concessi in regime de-minimis.

A titolo esemplificativo il credito *non è cumulabile* con la Nuova Sabatini e con talune garanzie pubbliche concesse sui medesimi investimenti.

Il credito d'imposta per gli investimenti nel cratere è *invece cumulabile con i nuovi crediti d'imposta ex super e iperamortamento in quanto questi ultimi non sono aiuti di stato ma agevolazioni di carattere generale.*





## **DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI**

La normativa prevede che:

1. Se i beni oggetto dell'agevolazione *non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione*, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
2. Se, *entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione*, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
3. Per i beni acquisiti mediante *contratto di locazione finanziaria, la rideterminazione dell'agevolazione ha effetto anche qualora non venga esercitato il diritto di riscatto entro il periodo di vigilanza* (quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione).

Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.